



COPIA

COMUNE DI ROVERETO  
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. \_\_\_\_\_

## Deliberazione della Giunta Comunale

N. **148** registro delibere

Data **15/06/2022**

Oggetto: SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI "M. ROSMINI DI ROVERETO" - "GIRASOLE DI MARCO" E "NORIGLIO" - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER IL PERIODO DI TRE ANNI EDUCATIVI CON FACOLTÀ DI RINNOVO – FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Il giorno quindici del mese di giugno dell'anno duemilaventidue ad ore 09:50, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

VALDUGA FRANCESCO	Sindaco
ROBOL GIULIA	Vice Sindaca
PREVIDI MAURO	Assessore
BERTOLINI GIUSEPPE	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
MINIUCCHI ANDREA	Assessore
COSSALI MICOL	Assessora

Sono assenti giustificati i signori: **Bortot Mario,**

PRESIEDE: VALDUGA FRANCESCO

ASSISTE: GIABARDO ALBERTO- SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal **20/06/2022**  
al **30/06/2022**

f.to ALBERTO GIABARDO  
Segretario generale pro tempore

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato che concorre alla crescita e alla formazione dei bambini, valorizzando la centralità della famiglia, facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e quello dedicato ai figli, in un quadro di sostegno delle pari opportunità, prevenendo forme di emarginazione derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico-fisico, sociale e culturale. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo l'educazione, la cura e la socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

Il sistema dei servizi socio educativi del Comune di Rovereto è regolato da una normativa provinciale, la L.P. 12.03.2002 n. 4 e s.m.i., dalle relative disposizioni attuative e da una serie di disposizioni dettate dal Comune, in primis dal Regolamento per la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato dal Consiglio comunale nel 2008 e da ultimo modificato con deliberazione n. 30 del 09/07/2019.

Nell'ambito del comune di Rovereto il servizio nido d'infanzia ha una lunga tradizione e attualmente la città dispone di un sistema qualificato e capillarmente diffuso sul territorio, costituito da otto strutture, di cui cinque sono gestite direttamente e tre affidate all'esterno. L'offerta di posti disponibili risulta quindi, in relazione ai cittadini residenti e ai potenziali utenti, del tutto significativa. Al 1° gennaio 2021 la disponibilità complessiva di posti sul territorio comunale risulta essere di 378 unità.

In relazione all'andamento delle nascite, la risposta comunale in termini di offerta di posti disponibili nei nidi d'infanzia rispetto alla domanda è in linea con i parametri raccomandati dalla comunità europea e arriva, con il servizio tagesmutter, al 50,73% di copertura del servizio: il 33% è l'indice raccomandato dall'Unione europea.

Il 31 luglio 2022, termine dell'anno educativo 2021-2022, è prevista la scadenza di tre contratti di appalto per 70 posti, per la gestione del servizio di nido d'infanzia presso le strutture di:

- *M. Rosmini – Rovereto* - capienza 37 posti, articolati in 5 gruppi – con orario 7.30-18.00, gestito da Società Cooperativa Bellesini – TRENTO in costituenda ATI con l'Associazione "A. Rosmini" Onlus
- *Girasole – Marco di Rovereto* - capienza 14 posti, articolati in 2 gruppi – con orario 7.30-17.30, gestito da Società Cooperativa Bellesini – TRENTO in costituenda ATI con l'Associazione "A. Rosmini" Onlus
- *Noriglio – Noriglio di Rovereto*, capienza 19 posti, articolati in 3 gruppi – con orario 7.15-17.45, gestito da Società Cooperativa Bellesini – TRENTO.

L'esperienza di gestione esterna del servizio nido d'infanzia, quale è quella che si sta concludendo presso il nidi in oggetto, viene valutata positivamente dall'amministrazione sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate dall'affidatario, sia per la soddisfazione manifestata dall'utenza durante tutto il periodo dell'affidamento, questo a fronte di vari fattori tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la previsione di requisiti di partecipazione alla procedura che garantissero professionalità ed esperienza (recente) in servizi analoghi;
- avendo affidato i servizi sulla base di offerta economicamente più vantaggiosa, grande attenzione è stata posta all'aspetto qualitativo, sia dal punto di vista pedagogico-educativo che gestionale, nell'offerta tecnica, prevedendo in minima parte criteri matematici di attribuzione del punteggio e principalmente criteri qualitativi/discrezionali quali, tra l'altro, l'analisi di casi concreti, in modo da consentire una valutazione approfondita delle capacità gestionali dell'offerente;

- costante monitoraggio del rispetto di quanto previsto in sede di gara nel corso della gestione del contratto
- linee guida comuni tese a garantire un'uniformità di gestione e di livello qualitativo all'utenza tra gestione diretta e indiretta.

Risulta peraltro necessario, vista la consistenza della domanda di servizio di nido d'infanzia espressa sul territorio comunale, confermare l'offerta garantita dai nidi d'infanzia, con l'obiettivo di mantenere gli attuali livelli qualitativi del servizio soddisfacendo alle numerose richieste di iscrizione.

Accanto alle motivazioni di carattere sociale ed educativo, relative alla necessità di rispondere in modo efficace ai nuovi bisogni e alle esigenze delle famiglie, sussistono motivazioni di natura tecnico amministrativa e finanziaria che rendono opportuno per il comune mantenere la scelta dell'affidamento della gestione ad un soggetto terzo, secondo la normativa vigente e in particolare ai sensi della L.P. n. 4/2002 e s.m., concernente l'ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia della provincia di Trento. In particolare la scelta verso l'affidamento a terzi è giustificata:

- dall'impossibilità di gestire direttamente i suddetti servizi per i vincoli derivanti dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, e in particolare di quella del personale comunale;
- dalla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni: tale aspetto assume maggiore importanza se si considera che la domanda di nido d'infanzia può essere soggetta a significative fluttuazioni;
- dal fatto che i nidi d'infanzia in oggetto, pur gestiti da terzi, rientrano a pieno titolo nel sistema dei nidi comunali: il comune ne determina infatti le tariffe d'uso, le condizioni d'ingresso, garantendo l'applicazione dei criteri e delle modalità di gestione del servizio stabilite dalla legge e ciò comportando elementi positivi in termini di efficacia, di qualità del servizio erogato, di condizioni di eguaglianza nella fruizione;
- dal fatto che l'affidamento esterno garantisce comunque al comune di rimanere protagonista e responsabile della realizzazione del servizio, attraverso le attività di governo che ne consentono la fruibilità e la vigilanza come controllo a garanzia della qualità del servizio;
- dal risparmio di carattere economico rispetto alla scelta della gestione diretta: se si fa riferimento ai dati del rendiconto 2019, ultimo anno prima della pandemia da Covid-19, per il servizio di nidi d'infanzia la parte gestita direttamente dal comune è costata € 13.341,00.= per utente iscritto, a fronte di un costo pro capite per iscritto relativo ai nidi *Rosmini*, *Girasole* e *Noriglio* di € 11.473,00.= pari al 14,00% di minor spesa, per un potenziale risparmio annuale, se rapportato a 70 utenti, di € 130.760,00.=

Inoltre l'art. 14 del vigente Regolamento per la gestione dei servizi socio educativi del Comune di Rovereto prevede che sia garantita la disponibilità del servizio nel periodo estivo. A tal fine si ritiene di introdurre l'opzione per l'attivazione del servizio di nido estivo all'interno dell'affido del servizio di uno dei tre nidi d'infanzia, specificatamente nel lotto "Noriglio", esercitabile dall'Amministrazione per un numero massimo di posti pari a 90 settimanali, da effettuare in una o più strutture messe a disposizione dal Comune. Detta scelta risulta opportuna in quanto:

- gli elementi dell'affido sono comuni al servizio principale
- la struttura del nido di Noriglio risulta essere collocata in zona periferica e, conseguentemente, si ritiene di incentivare la partecipazione alla gara aggregando il servizio estivo
- si ritiene di razionalizzare lo sforzo organizzativo evitando la ricerca di un diverso gestore per il servizio estivo.

Atteso che, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, si propone di fissare,

per i tre nidi in argomento, la durata dei singoli contratti in 3 anni, rinnovabile di ulteriori 2 anni, per le motivazioni di seguito illustrate:

- la continuità educativa e gestionale costituisce un elemento di particolare importanza e garanzia di qualità in considerazione della tipologia del servizio
- maggiore stabilità per le imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati
- maggiore stabilità per i dipendenti delle imprese che si vedono assicurato per un periodo di anni sufficientemente lungo un preciso impegno occupazionale, senza essere esposti a continui cambi di appalto
- la razionalizzazione dello sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione per l'istruzione di un nuovo iter per la ricerca di un nuovo gestore
- la lenta ma costante decrescita delle nascite, con conseguente diminuzione di richiesta rispetto ai servizi educativi alla prima infanzia, non consente all'Amministrazione di optare per una durata più lunga e si ritiene conseguentemente che la formula del 3+2 dia maggiore flessibilità;

Si ritiene pertanto di procedere con l'appalto della gestione per i tre nidi in argomento, per la durata di tre anni rinnovabile di ulteriori due anni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i seguenti importi, oneri fiscali inclusi:

- Nido "M. Rosmini" € 2.115.382,50 + oneri per la sicurezza
- Nido "Girasole" Marco € 880.456,50 + oneri per la sicurezza
- Nido "Noriglio" € 1.151.454,15 + oneri per la sicurezza oltre a € 247.920,75 + oneri per la sicurezza per l'opzione nido estivo

Rilevato che le diverse tipologie di costo che incidono sul servizio sono riferite al costo del personale, spese per utenze e manutenzioni, costi generali (tra cui a titolo esemplificativo: polizze assicurative, supporto pedagogico, spese amministrative), oneri della sicurezza;

Dato atto inoltre che sulla base dei suddetti elementi sono stati altresì quantificati i costi orari per le ore settimanali necessarie quali integrazione per il sostegno a bambini con bisogni educativi speciali e le quote settimanali per il servizio di nido estivo;

Atteso che i servizi in oggetto sono caratterizzati da alta intensità di manodopera, con la necessità di applicare l'art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m.i. e che si propone di non imporre l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, di cui al citato art. 32 comma 3 della Legge 2/2016, in ragione dei continui contatti col bambino e delle responsabilità sul gruppo, pur non escludendo la possibilità di ricorrere a tali categorie di lavoratori da parte del soggetto gestore;

Visto che con nota prot. n. 34554 dd. 16.05.2022 sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara in essere, dell'applicazione della clausola sociale di cui al comma 4, delle principali informazioni relative all'appalto, rimanendo nel contempo a disposizione per ulteriori delucidazioni nel corso dell'incontro fissato in data 26.05.2022;

Rilevato che con nota di CGIL Trentino fp e CISL Fisascat prot. 35635 pervenuta il 19 maggio 2022 e durante il confronto tra le parti del 26 maggio 2022 sono state segnalate talune richieste sulla necessità di rispettare il CCNL di riferimento, sul corretto inquadramento del personale, sulla valutazione delle offerte in base della sola componente qualitativa, sul corretto equilibrio dei requisiti richiesti per la valutazione dell'offerta tecnica e sull'inserimento di un'adeguata clausola di revisione dei prezzi;

Al riguardo da parte del competente Servizio è stato comunicato che nella predisposizione degli atti di gara ed in particolare nella quantificazione dell'importo a base di gara è stato applicato il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per le cooperative sociali, sottoscritto in data 28 marzo 2019, al quale si aggiunge il contratto integrativo provinciale (CIP) anche con riferimento al corretto inquadramento del personale;

Preso atto che il Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere “allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;

Visto l'art. 36 ter1 della L.p. 23/1990, che prevede tra l'altro:

– al comma 5: “(...) Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della L.P. n. 2/2016 o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e quindi, tra l'altro, nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera;

– al comma 6, “Rimane in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5.”;

Considerato, quindi, che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera, e, appurata pertanto l'impossibilità di procedere ad una convenzione APAC (e, per come formulato l'art 36ter di cui sopra, anche ad una convenzione CONSIP), si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

Dato atto che è necessario indire in tempi brevi la procedura di gara per i tre servizi sopra indicati al fine di poter concludere la medesima entro il termine di scadenza dei contratti con gli attuali gestori dei servizi in parola, fissato per il 31 luglio 2022;

Preso atto che l'entrata in vigore, nel 2016, di una normativa sia a livello nazionale (D. Lgs. 50/2016) che provinciale (L.p. 2/2016) in attuazione della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, ha introdotto importanti e significative novità nell'ambito degli appalti pubblici, con previsioni specifiche per i servizi socioeducativi per l'infanzia di importo superiore alla soglia di 750.000,00 euro, valore sempre superato dai contratti d'appalto oggetto della presente deliberazione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L.p. n. 2/2016, l'affidamento di servizi socio-assistenziali di importo pari o superiore alla soglia europea (750.000,00 euro) è regolato dall'applicazione delle “vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali [...] integrate [...] dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE”. In particolare si consente di riservare la partecipazione alle procedure di affidamento ai soggetti senza scopo di lucro, a condizione che il contratto non abbia una durata superiore ai 3 anni e che l'affidatario uscente non partecipi al nuovo affidamento;

Visto che la L.p. 2/2020 e s.m. al suo art. 2, comma 1 come da ultimo modificato prevede la possibilità, per l'affidamento tra l'altro di servizi di importo pari o superiore alle soglie europee di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, ipotesi che nel caso di specie non è configurabile;

Atteso che, pur in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016, per maggiore snellezza procedurale ed essendo il servizio oggetto della gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera ;

Rilevato che il comma 8-bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2, prevede che, salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

Preso atto che il servizio di nido, ai sensi della normativa provinciale di riferimento (L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.), costituisce la minima unità autonoma e funzionale, in quanto la peculiare tipologia del medesimo non consente un'ulteriore suddivisione poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato. Dello stesso servizio fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

Ritenuto conseguentemente, per le motivazioni che saranno indicate nella successiva determinazione dirigenziale, di consentire il subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze. Non si ritengono invece subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione;

Considerato che i servizi dei singoli nidi di cui sopra presentano caratteristiche analoghe sia dal punto di vista educativo che gestionale, e che ciò consente l'inserimento di tali strutture all'interno di un'unica procedura articolata in lotti distinti (al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara e la massima concorrenzialità ed in piena coerenza con i principi fissati dall'art. 7 della L.p. n. 2/2016 e s.m.) individuati in ragione della struttura presso la quale il singolo servizio deve essere erogato;

Preso atto che, in ragione di quanto sopra, si dispone di effettuare un'unica procedura di gara suddivisa in tre lotti e un unico iter di approvazione per tutti i servizi oggetto dell'affidamento, nell'ottica di un'economia del procedimento;

Considerato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risponde sia ad un preciso dettato normativo portato dall'art. 16 della L.p. n. 2/2016 e s.m., sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta educativa ed alla capacità gestionale indicate nel progetto proposto dai partecipanti alla gara. Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo;

Dato atto che i servizi in questione sono servizi ad alta intensità di manodopera e che, pertanto, il criterio di aggiudicazione è disciplinato dall'art. 17 della L.p. 2/2016 - che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica mentre la valorizzazione della parte qualitativa dell'offerta è ulteriormente rafforzata, attribuendo 85 punti sui 100 complessivamente disponibili, ridimensionando ulteriormente il peso di quella economica e fornendo una garanzia a favore dell'Amministrazione rispetto alle capacità di progettazione, sia dal lato educativo che dal lato gestionale, delle imprese partecipanti;

Atteso che, al fine di mantenere un elevato livello qualitativo del servizio, si dispone di:

- prevedere una soglia di sbarramento, ossia l'esclusione per tutte le imprese che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, totalizzano in seguito alla riparametrazione un punteggio complessivo della sola offerta tecnica inferiore ad una certa soglia. Infatti, per le caratteristiche di complessità e delicatezza del servizio di nido (alla luce della particolare tipologia di utenza a cui si rivolge il servizio e per l'elevato livello qualitativo che questo ha raggiunto nell'ambito dei nidi comunali), si ritiene che il concorrente debba dimostrare di possedere gli strumenti minimi ed indispensabili atti ad offrire adeguate garanzie di affidabilità, di continuità, di capacità progettuale, gestionale e organizzativa che si evidenziano con il raggiungimento di almeno una soglia minima di punteggio precedentemente definito. Al fine di raggiungere questi obiettivi ed alla luce dell'aumento dei punti totali attribuibili all'offerta tecnica (85) il Servizio competente propone di fissare la soglia di sbarramento a 40 punti sugli 85 disponibili;
- definire in modo puntuale i requisiti di accesso alla gara al fine di essere garantiti rispetto alla serietà e professionalità dei potenziali soggetti gestori, requisiti che saranno dettagliati con successiva determinazione dirigenziale;

Ritenuto quindi di approvare il documento “Criteri di valutazione dell’offerta” allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che prevede, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.P. n. 16-50/leg dd. 21.10.2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, elementi qualificanti per una progettazione educativa e gestionale, avuto riguardo alla peculiarità di ciascun servizio compreso nei singoli lotti in gara;

Ciò premesso, l’Amministrazione comunale intende procedere con il presente provvedimento all’indizione della procedura di gara in oggetto e si riassume, pertanto, di seguito le condizioni e le modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica:

- **Oggetto dell’appalto**

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del nido d’infanzia M. Rosmini, con sede a Rovereto, in Corso Rosmini, 3, con 37 posti disponibili, del nido d’infanzia Girasole, con sede a Marco di Rovereto, in via Dolni Dobrouc, 5, con 14 posti disponibili e del nido d’infanzia Noriglio, con sede a Noriglio di Rovereto, in via A. Romani, 2, con 19 posti disponibili con annessa opzione per il servizio di nido estivo.

E’ prevista la ripartizione in 3 lotti, ai sensi dell’art. 7 – comma 2 - della L.P. 2/2016.

Nell’affidamento della gestione dei tre nidi d’infanzia non sono invece compresi:

- i servizi di confezionamento dei pasti e lavanderia per il nido *M. Rosmini*, che sono svolti dall’Associazione asilo infantile Antonio Rosmini, ente gestore dell’omonima scuola dell’infanzia, proprietaria dell’immobile che ospita il nido e dei relativi servizi ausiliari (cucine e lavanderia), ivi presenti;
  - il servizio di confezionamento dei pasti per il nido *Girasole*, struttura non dotata di cucina, che viene svolto direttamente dal comune tramite la cucina di un nido d’infanzia comunale;
  - il servizio di confezionamento dei pasti per il nido *Noriglio*, struttura non dotata di cucina, che viene svolto direttamente dal comune tramite la cucina dell’annessa Scuola provinciale dell’infanzia;
- **Durata dell’appalto**

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 30 della L.p. n. 2/2016 e del Titolo III

Capo I della Direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è di tre anni educativi, con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni educativi.

- **Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione**

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016, con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della LP 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., dove alla componente del prezzo si attribuisce il valore del **15 per cento** e a quella qualitativa del **85 per cento** e con **soglia di sbarramento** a 40 punti sugli 85 disponibili

- **Requisiti di partecipazione:**

I soggetti partecipanti alla gara devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pena l'esclusione, i requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e requisiti speciali individuati nel disciplinare di gara che sarà approvato con atto dirigenziale.

- **Importo complessivo dell'appalto**

L'importo complessivo stimato per l'intero periodo dell'affidamento pari a cinque anni educativi (55 mesi), comprensivo dell'opzione "asilo estivo" e al netto degli oneri fiscali, è di euro 4.395.213,90.= oltre ad euro 42.282,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

## LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra,

vista la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" e s.m.;

vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg. E s.m.i.;

vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante il recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti pubblici;

vista la deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 1689 di data 30 settembre 2016, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 di data 7 ottobre 2016, approva il "Regolamento di attuazione dell'art.17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera".

visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativi provvedimenti attuativi;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il capo III "Disposizioni in materia contabile" nuovo "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15.11.2011, n. 56;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 13 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022- 2024 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale e n. 76 di data 14 aprile 2022 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022-2024 – parte obiettivi. ;

preso atto che, per la necessità di garantire la continuità del servizio, si prefigura in termini logici e motivati, l'immediata esecutività del presente provvedimento;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio

- Istruzione, Cultura e Sport, dott. Lavarini Stefano;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario dott. Festi Gianni;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di affidare a terzi, per i motivi indicati in premessa, il servizio di gestione dei nidi d'infanzia *M.Rosmini* (37 posti disponibili), con sede a Rovereto, *Girasole* (14 posti disponibili), con sede a Marco di Rovereto e *Noriglio* (19 posti disponibili), procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della LP 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
2. di dare atto che i requisiti generali e speciali richiesti, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, saranno previsti nel bando secondo le disposizioni stabilite dalla normativa di settore;
3. di stabilire che la durata dell'appalto in oggetto è di tre anni educativi, con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni educativi;
4. di approvare il capitolato speciale d'appalto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i criteri e le modalità di gestione dei nidi d'infanzia comunali in oggetto, autorizzando il Dirigente del Servizio Istruzione ad apportare eventuali necessarie modifiche, non sostanziali, necessarie al prosieguo dell'iter procedimentale;
5. di approvare il documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i criteri in base ai quali saranno valutate le offerte pervenute, autorizzando il Dirigente del Servizio Istruzione ad apportare eventuali necessarie modifiche formali e non sostanziali, e prevedendo la soglia di sbarramento a 40 punti sugli 85 disponibili per l'offerta tecnica;
6. di dare atto che l'ufficio appalti, incardinato presso la Direzione Generale, provvederà alla predisposizione del bando integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti 4 e 5 nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia, ed allo svolgimento della procedura di gara;
7. di dare atto che il Dirigente del Servizio Istruzione provvederà agli ulteriori adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, compresa la prenotazione e impegno della relativa spesa;
8. di dare atto che con il presente provvedimento non si affida esternamente alcun servizio precedentemente prodotto con personale interno che comporti conseguentemente il trasferimento del relativo personale;

9. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
  - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 104 del 2010;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La giunta comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

N. 2 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO VALDUGA FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **01/07/2022**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

---

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale